

Publicato il 14/09/2023

N. 13799/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10238/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10238 del 2023, proposto da:

Luigi Stissi, rappresentato e difeso **dall'avvocato Luigi Stissi**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t.,
AGID - Agenzia per l'Italia Digitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

dei seguenti provvedimenti

1) atto d'iscrizione dell'indirizzo di p.e.c. professionale [REDACTED] presso l'Inad (Indice Nazionale dei Domicili Digitali) come pubblicato in data 06/07/2023.

- 2) ove necessario, LINEE GUIDA (Agid) dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese
- 3) Tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali ancorché non noti al ricorrente, se necessario nei limiti dei presenti "petita".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Agid Agenzia per l'Italia Digitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che, con determinazione direttoriale n. 0000188 - 08-08-2023 l'AGID ha "RITENUTO che appare necessario rivalutare gli interessi pubblici coinvolti e segnatamente il diritto alla parità di trattamento, alla luce di quanto disposto dall'articolo 3 del CAD e dei principi generali di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dalla Costituzione; RITENUTO pertanto di dover modificare le predette Linee Guida e conseguentemente consentire alle persone fisiche, contemporaneamente iscritte in INI-PEC, di cessare volontariamente il domicilio in INAD" (doc. dep. 5.9.2023);

Ritenuto che tale intervento a carattere generale determini, come peraltro allegato dallo stesso ricorrente, la cessazione della presente materia del contendere, incentrata sulla pretesa del ricorrente a vedere cancellati dal Pubblico Registro INAD (nel quale i suoi dati sono stati inseriti senza alcun preventivo consenso) il proprio recapito p.e.c., con espresso diniego sostituirlo con altri, possibilità che gli era anche tecnicamente preclusa dalle regole anteriori;

Considerato che lo stesso tardivo intervento correttivo dell'Agenzia confermi la

fondatezza della pretesa del ricorrente al rispetto di basilari esigenze di riservatezza e consenta al Collegio di ravvisare la soccombenza virtuale dell'AGID;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata cessazione della materia del contendere relativa al ricorso, con condanna dell'AGID al pagamento delle spese di lite nella misura che è indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna AGID - Agenzia per l'Italia Digitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in Euro [REDACTED] oltre Iva, Cassa Avvocati e oneri tutti di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO